



# **REGOLAMENTO DI PREVIDENZA**

## **Piano di previdenza continuazione volontaria dell'assicurazione rischio per disoccupati (WR)**

Valido dal 1° gennaio 2018

Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile si intendono pertanto anche i soggetti di sesso femminile.

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali.

## Indice

Capitolo 1	Persone assicurate.....	3
<b>Art. 1</b>	Cerchia delle persone assicurate.....	3
<b>Art. 2</b>	Inizio della previdenza.....	3
Capitolo 2	Basi di calcolo .....	3
<b>Art. 3</b>	Il salario assicurato.....	3
<b>Art. 4</b>	Aliquote di conversione .....	3
Capitolo 3	Prestazioni di previdenza .....	3
Sezione 1	In caso di vecchiaia .....	3
<b>Art. 5</b>	Rendita di vecchiaia.....	3
<b>Art. 6</b>	Rendita per figli di pensionati .....	3
<b>Art. 7</b>	Chiusura del conto supplementare.....	3
Sezione 2	In caso di decesso.....	4
<b>Art. 8</b>	Rendita per coniugi .....	4
<b>Art. 9</b>	Rendita per partner.....	4
<b>Art. 10</b>	Rendita per orfani .....	4
<b>Art. 11</b>	Capitale di decesso.....	4
<b>Art. 12</b>	Chiusura del conto supplementare.....	4
Sezione 3	In caso di invalidità .....	4
<b>Art. 13</b>	Rendita di invalidità.....	4
<b>Art. 14</b>	Rendita per figli di invalidi.....	5
<b>Art. 15</b>	Esonero dal pagamento dei contributi.....	5
<b>Art. 16</b>	Chiusura del conto supplementare.....	5
Capitolo 4	Finanziamento .....	5
Sezione 1	Contributi.....	5
<b>Art. 17</b>	Ripartizione dei contributi e debitore .....	5
<b>Art. 18</b>	Fine dell'obbligo di contribuzione.....	5
<b>Art. 19</b>	Aliquote di contribuzione.....	5
Sezione 2	Prestazione di libero passaggio apportata .....	5
<b>Art. 20</b>	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	5
Sezione 3	Riscatto delle prestazioni regolamentari complete .....	5
<b>Art. 21</b>	Riscatto.....	5
Capitolo 5	Disposizioni finali.....	5
<b>Art. 22</b>	Modifica del piano di previdenza .....	5
<b>Art. 23</b>	Testo di riferimento.....	6
<b>Art. 24</b>	Entrata in vigore .....	6

## **Capitolo 1     Persone assicurate**

### **Art. 1     Cerchia delle persone assicurate**

Questo piano di previdenza consente ai beneficiari di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione non più sottoposti alla previdenza obbligatoria per i rischi decesso e invalidità di proseguire la loro previdenza conformemente all'art. 47 LPP, a condizione che non siano sottoposti alla LPP obbligatoria e non possano aderire a un'altra previdenza LPP facoltativa. L'iscrizione per la continuazione della previdenza deve essere effettuata entro tre mesi dall'uscita dalla previdenza obbligatoria per i rischi decesso e invalidità.

### **Art. 2     Inizio della previdenza**

La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata non è più sottoposta al regime obbligatorio, al più presto tuttavia alla data di decorrenza indicata nell'iscrizione.

## **Capitolo 2     Basi di calcolo**

### **Art. 3     Il salario assicurato**

Il salario assicurato corrisponde al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione. Il salario assicurato non è modificabile.

### **Art. 4     Aliquote di conversione**

Le aliquote di conversione sono riportate nell'appendice.

## **Capitolo 3     Prestazioni di previdenza**

### **Sezione 1     In caso di vecchiaia**

#### **Art. 5     Rendita di vecchiaia**

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto alla rendita di vecchiaia.

#### **Art. 6     Rendita per figli di pensionati**

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per figli di pensionati.

#### **Art. 7     Chiusura del conto supplementare**

Nel presente piano di previdenza non è contemplato un conto supplementare.

## **Sezione 2      In caso di decesso**

### **Art. 8      Rendita per coniugi**

La rendita per coniugi ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 60% della rendita d'invalidità assicurata;
- b. in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità, al 60% dell'ultima rendita d'invalidità corrisposta.

### **Art. 9      Rendita per partner**

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per partner.

### **Art. 10      Rendita per orfani**

La rendita per orfani ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 20 % della rendita d'invalidità assicurata;
- b. in caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità, al 20 % dell'ultima rendita d'invalidità corrisposta. Le quote di rendita assegnate a un coniuge legittimato nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a del Codice civile svizzero non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a del Codice civile svizzero il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

### **Art. 11      Capitale di decesso**

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a un capitale di decesso.

### **Art. 12      Chiusura del conto supplementare**

Nel presente piano di previdenza non è contemplato un conto supplementare.

## **Sezione 3      In caso di invalidità**

### **Art. 13      Rendita di invalidità**

La rendita di invalidità viene determinata in base all'avere composto:

- a. dall'avere del conto di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità; e
- b. dalla somma dei futuri contributi di risparmio senza interessi per gli anni mancanti fino all'età ordinaria di pensionamento

e alle aliquote di conversione valide all'età ordinaria di pensionamento della persona assicurata.

**Art. 14** Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita di invalidità corrente. In virtù degli artt. 124 e 124a del Codice civile svizzero, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento dell'apertura di un procedimento di divorzio.

**Art. 15** Esonero dal pagamento dei contributi

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.

**Art. 16** Chiusura del conto supplementare

Nel presente piano di previdenza non è contemplato un conto supplementare.

## **Capitolo 4 Finanziamento**

### **Sezione 1 Contributi**

**Art. 17** Ripartizione dei contributi e debitore

La persona assicurata è debitrice della totalità dei contributi.

**Art. 18** Fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata decede, al più tardi tuttavia al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

**Art. 19** Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse sono indicate nell'appendice.

### **Sezione 2 Prestazione di libero passaggio apportata**

**Art. 20** Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

Non si applica al presente piano di previdenza.

### **Sezione 3 Riscatto delle prestazioni regolamentari complete**

**Art. 21** Riscatto

Non si applica al presente piano di previdenza.

## **Capitolo 5 Disposizioni finali**

**Art. 22** Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

**Art. 23** Testo di riferimento

Fa fede il testo in lingua tedesca del piano di previdenza.

**Art. 24** Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 1° dicembre 2017. Entra in vigore il 1° gennaio 2018 e sostituisce tutte le versioni precedenti.